



ATTI

*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

Prot. n.0004901/U/A35a

TORINO 26 APRILE 2010

ALL'AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO  
DI TORINO

E, p.c. AI MEMBRI  
DELL'OSSERVATORIO REGIONALE  
PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE  
DELLA REGIONE PIEMONTE

OGGETTO: - QUESITO -  
RICHIESTA DI CHIARIMENTO SULLE ATTRIBUZIONI DI TITOLARITA'  
DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE  
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI  
SCOLASTICI

Al fine d'impartire ai Dirigenti Scolastici direttive di carattere generale per scongiurare possibili inefficienze, ci si rivolge a codesta rispettabile Avvocatura per acquisire un articolato parere in merito alle problematiche sollevate dalla nota protocollo numero 7587/PV, pratica n. 21469 dell' 8.03.2010 (*allegato 1*), inoltrata dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino al Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo "Levi" di Rivoli e, solo per conoscenza, al Comune.

Si rende noto che diverse istituzioni scolastiche si trovano nella medesima situazione dell'IC. "Levi" di Rivoli, pertanto si palesa la necessità di un approfondimento relativamente al punto in cui il Comando provinciale dei Vigili del fuoco dichiara che: "in assenza del CPI in corso di validità l'esercizio dell'attività ricade nell'ambito della responsabilità diretta del titolare".

Premesso che:

1. gli edifici scolastici appartengono al patrimonio indisponibile degli Enti locali che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ai sensi della legge 23 dell'11.01.1996 (*allegato 2*) che, con particolare riferimento all'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 8, stabilisce obblighi e competenze. La costruzione, la ristrutturazione nonché la messa a norma

USR - UFFICIO IV- DIRIGENTE Silvana Di Costanzo

Settore Edilizia Scolastica, Sicurezza

Rif.: Vilma Cavaglia

tel. 011 5163665 fax 011 5163674 e-mail: [vilma.cavaglia@istruzione.it](mailto:vilma.cavaglia@istruzione.it) via San Tommaso, 17 -10121 Torino

[www.piemonte.istruzione.it](http://www.piemonte.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

di un edificio e l'assegnazione dello stesso ad una scuola risulta essere di competenza dell'Ente Locale che programma gli interventi, reperisce i fondi, indice le gare di appalto, consegna i lavori alle ditte aggiudicatrici e in casi particolari recede dai contratti di appalto.

2. L'art. 139 del DL 112/1998 attribuisce agli Enti Locali compiti e funzioni concernenti i piani di utilizzazione degli edifici scolastici
3. L'Ente Locale è il responsabile della struttura dell'edificio, esercita i poteri decisionali e di spesa ed è il titolare dei lavori di adeguamento e messa a norma delle strutture e degli impianti dell'edificio che consegna all'Amministrazione Scolastica (punto 5.5 condizioni d'uso, DM del 18.12.1975 – G.U. supplemento ordinario n. 29 del 2.02.1976 – *allegato 3* -), lo stesso Ente, è inoltre soggetto responsabile della documentazione tecnica.
4. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" all'art. 12 - norme di esercizio-, definisce i compiti assegnati al titolare della gestione dell'attività. (*allegato 4*)
5. Il comma 2 dell'art. 3 del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, integrato successivamente dal D.lg. 106 del 3/08/2009, prevede l'applicazione della normativa del decreto stesso nei confronti degli istituti di ogni ordine e grado tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, mentre al comma 3 dell'art. 18 lo stesso Dlgs definisce gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative (*allegato 5*)
6. Il Dirigente Scolastico, individuato Datore di lavoro con il Decreto Ministeriale n. 292 del 1996, (*allegato 6*) ogni qualvolta si presenta l'esigenza, richiede all'Ente Locale competente la realizzazione degli interventi e con tale richiesta di adempimento si intendono assolti da parte del Dirigente Scolastico gli obblighi di competenza ( Dlgs n. 81/2008, D.M. 382 /98 e C.M. 119 del 29.04.1999. - *allegato 7a e 7b*) Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio e contemporaneamente ne informa l'Ente Locale per gli adempimenti di obbligo (D.M. 382 del 29.09.1998).

USR - UFFICIO IV- DIRIGENTE Silvana Di Costanzo

Settore Edilizia Scolastica, Sicurezza

Rif.: Vilma Cavaglia

tel. 011 5163665 fax 011 5163674 e-mail: [vilma.cavaglia@istruzione.it](mailto:vilma.cavaglia@istruzione.it) via San Tommaso, 17 -10121 Torino

[www.piemonte.istruzione.it](http://www.piemonte.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

7. Relativamente alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, il decreto del Ministero dell'Interno del 4 maggio 1998 - G.U. DEL 7.05.1998 N. 104 – decreta che:
  - la domanda per il parere di conformità sui progetti deve contenere le generalità e domicilio del richiedente e nel caso di Ente del suo legale rappresentante, nonché tutta la documentazione tecnico progettuale,
  - le domande di sopralluogo devono contenere dichiarazioni e certificazioni, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
8. La circolare del Ministero dell'Interno del 31.07.1998, protocollo n. P1113/4101, (*allegato 8*) chiarisce che: nei casi in cui il titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincida con il gestore dell'attività, si deve specificare, ( già nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4/05/1998) quali obblighi, tra quelli previsti dall'articolo 5 del DPR n. 37/1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore dell'attività. Alcuni Comuni hanno così elaborato congiuntamente con le scuole e sottoscritto con i Dirigenti Scolastici dichiarazioni congiunte per stabilire le rispettive competenze.
9. I Dirigenti scolastici, individuati con D.M. n. 292 del 1996 Datori di Lavoro, gestiscono le risorse che vengono loro assegnate dallo Stato e le utilizzano in base alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile di cui al Decreto Interministeriale n. 44 del 1.02.2001.
10. L'art. 46 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1.02.2001 (*allegato 9*) relativo esclusivamente alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici si ricollega al comma 4 dell'art. 3 della legge 23 dell'11.01.1996 che prevedeva la possibilità per l'Ente locale competente di delegare, su richiesta delle singole Istituzioni scolastiche, funzioni relative alla manutenzione ordinaria, assicurando però alle scuole le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate. L'art. 46 prevede quindi la stipula di preventivi accordi anche ai fini del rimborso delle affidate spese di manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria risulta essere di esclusiva competenza dell'Ente locale.
11. l'Avvocatura dello Stato di Bologna, interpellata sull'argomento nell'anno 2002, recependo il parere espresso dall'ufficio legale dell'Amministrazione comunale di Bologna, dichiarava che l'organo competente ad avanzare la richiesta del

USR - UFFICIO IV- DIRIGENTE Silvana Di Costanzo

Settore Edilizia Scolastica, Sicurezza

Rif.: Vilma Cavaglia

tel. 011 5163665 fax 011 5163674 e-mail: [vilma.cavaglia@istruzione.it](mailto:vilma.cavaglia@istruzione.it) via San Tommaso, 17 -10121 Torino

[www.piemonte.istruzione.it](http://www.piemonte.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

certificato di prevenzione incendi è il Dirigente Scolastico, mentre l'Ente locale è tenuto a collaborare.

12. Il Ministero dell'Interno con la nota protocollo n. P503/4122 sott. 32 del 31.03.2004 (*allegato10*), recepisce le argomentazioni e le conclusioni addotte dall'Avvocatura di Bologna.

### QUESITI

*Premesso quanto sopra esposto si chiede di chiarire:*

- 1. Se in relazione all'omessa richiesta di rilascio del CPI e di tutte le azioni ad esso connesse, in attesa del nuovo DPR, da emanare a norma dell'art. 17 comma 1 della legge del 23.08.1988 n. 400, l'illecito penale si configura solo per le attività elencate nel DPR n. 689/1959 e non per quelle elencate dal DM del 16.02.1982 e quindi se al momento non esista l'obbligo del CPI per le scuole. (Riferimenti normativi: sentenza n. 282 del 1990 della Corte Costituzionale(*allegato11*) che dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge del 7.12.1984 n. 818 - Dlgs 139 dell'8.03.2006, con particolare riferimento all'art. 16 comma1( *allegato 12a*) - Dlgs 81/2008, come modificato dal Dlgs 106/2009, ALLEGATO IV punto 4.4.2(*allegato12b*).*
- 2. Se vi siano, nell'ambito dell'applicazione della normativa antincendio, strumenti giuridico/normativi per distinguere la titolarità dell'attività scolastica, che attiene alla gestione delle condizioni di esercizio, dalla titolarità del procedimento per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) e quali siano le conseguenti attribuzioni di responsabilità.*
- 3. Quali strumenti giuridici di tutela della propria posizione soggettiva di responsabilità, il Dirigente Scolastico può adottare in caso di inerzia dell'Ente Locale a fronte di richiesta formale di adempimento di messa a norma dell'edificio scolastico per l'ottenimento del CPI, tenendo presente che il Dirigente Scolastico deve garantire la continuità del servizio scolastico.*
- 4. Se in assenza di un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, i Vigili del Fuoco possano far ricadere l'esercizio dell'attività nell'ambito della responsabilità esclusiva e diretta del Dirigente Scolastico, senza formalmente definire e distinguere gli obblighi di competenza del Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell'attività, dagli obblighi dei soggetti responsabili delle strutture e della documentazione tecnica degli edifici.*

USR - UFFICIO IV- DIRIGENTE Silvana Di Costanzo

Settore Edilizia Scolastica, Sicurezza

Rif.: Vilma Cavaglia

tel. 011 5163665 fax 011 5163674 e-mail: [vilma.cavaglia@istruzione.it](mailto:vilma.cavaglia@istruzione.it) via San Tommaso, 17 -10121 Torino

[www.piemonte.istruzione.it](http://www.piemonte.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

- 5 *Se nei casi in cui in un edificio vengano allocate diverse scuole con a capo differenti Dirigenti e quindi nell'edificio si trovino più gestori, ogni Dirigente Scolastico risulti responsabile della gestione dei soli locali e dell'area di pertinenza della sua scuola, mentre la responsabilità della rispondenza dell'intero edificio alla normativa vigente in materia di agibilità e sicurezza sia dell'Ente locale individuato dalla normativa Ente obbligato alla manutenzione e messa a norma dell'edificio.*
  
- 6 *Se, in assenza di CPI valido, una dichiarazione congiunta, preso atto dei disposti di cui all'art. 5 del DPR 37 (allegato 13), che distingue obblighi e responsabilità sottoscritta dall'Ente locale e dal Dirigente Scolastico possa essere sufficiente per garantire il regolare esercizio dell'attività scolastica esonerando il Dirigente scolastico da ogni responsabilità diretta.*

In considerazione della complessità delle problematiche in argomento, si reputa assolutamente necessario un approfondimento ed un autorevole parere di codesta Avvocatura

Ringrazio dell'attenzione

IL DIRETTORE  
Francesco SANCTIS

USR - UFFICIO IV- DIRIGENTE Silvana Di Costanzo  
Settore Edilizia Scolastica e Sicurezza

Rif.: Vilma Cavaglia

tel. 011 5163665 fax 011 5163674 e-mail: [vilma.cavaglia@istruzione.it](mailto:vilma.cavaglia@istruzione.it) via San Tommaso, 17 -10121 Torino

[www.piemonte.istruzione.it](http://www.piemonte.istruzione.it)